



Consorzio B.I.M.
VALLE DEL CHIESE

BANDO ACQUA PIOVANA 2024

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RISPARMIO IDRICO

ART. 1- FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Il presente regolamento ha l'obiettivo di incentivare, mediante l'erogazione di contributi ai proprietari degli edifici situati nei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. del Chiese della Provincia di Trento, la realizzazione di impianti per il recupero dell'acqua piovana.
2. Le finalità di questi provvedimenti, in sintonia con le indicazioni delle norme comunitarie e nazionali nella convinzione dell'importanza che riveste la risorsa idrica per l'uomo nella logica di razionalizzare l'impiego delle risorse idriche favorendo il riutilizzo delle acque meteoriche, tendono a promuovere il risparmio idrico con il conseguente obiettivo dello sviluppo sociale ed economico del territorio consorziale, come previsto dello Statuto consorziale e dalla Legge 27.12.1953, n. 959 e ss.

ART. 2 - AMBITO DI INTERVENTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. L'intervento è diretto agli edifici censiti sul territorio comunale per l'approntamento e la realizzazione dell'impianto finalizzato al recupero dell'acqua piovana e per l'installazione di autoclavi ed impianti di sollevamento/pompaggio idrico.
2. Il contributo è concesso ai soggetti proprietari, o aventi titolo, di immobili siti nel territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. del Chiese della Provincia di Trento Sella Giudicarie (per i territori riconducibili alle frazioni di Lardaro, Roncone e Bondo), Valdaone, Pieve di Bono - Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone, Ledro (per i territori riconducibili alla frazione di Tiarno di Sopra).
3. È ammesso a presentare domanda di contributo ai fini del presente bando la persona fisica (univocamente individuabile da codice fiscale) che, in relazione al fabbricato oggetto dell'intervento
 - a) sia titolare di diritto reale (proprietà, uso, usufrutto, abitazione, comodato)
 - b) sia titolare di idoneo titolo edilizio relativo ad una unità o più unità immobiliari
 - c) sia residente nei Comuni facenti parte del Consorzio BIM Chiese
4. In caso di condominio, è ammesso a presentare domanda anche il condominio, previa deliberazione a maggioranza della proprietà.
5. L'unità immobiliare oggetto dell'intervento deve essere prioritariamente di tipo residenziale, anche nella forma condominiale, e deve essere catastalmente censita.

6. Allo stesso edificio (particella edificiale e porzione materiale) non può essere erogato un nuovo contributo per le medesime finalità prima che siano trascorsi 5 anni dalla precedente concessione.

ART. 3 – LAVORI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. La contribuzione potrà interessare gli impianti per il recupero dell'acqua piovana, costituiti da sistemi di captazione, filtratura ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, con vasche di almeno 3000 litri interrato e comunque non in vista.
2. Può essere recuperata, come serbatoio, anche la cisterna esistente del gasolio se dismessa e opportunamente pulita.
3. L'impianto per il recupero dell'acqua piovana dovrà estendersi, in termini di collegamento tecnologico e funzionale, almeno ad uno dei seguenti servizi minimi:
 - a) annaffiatura delle aree verdi e lavaggio delle aree pertinenziali pavimentate e non;
 - b) alimentazione delle cassette di scarico dei wc;
 - c) usi tecnologici relativi (ad esempio sistemi di climatizzazione passiva/attiva, ecc.).

Art. 4 – CONTRIBUTO: CRITERI E LIMITE MASSIMO

1. L'ammontare massimo del contributo non potrà in ogni caso superare il 80% dell'importo dell'effettiva spesa sostenuta ed ammessa, debitamente documentata, entro il limite massimo di € 3.500,00, iva compresa, per singolo impianto.
2. Nel caso di lavori eseguiti in economia, potrà essere concesso un contributo pari al 80% della spesa sostenuta e debitamente documentata mediante presentazione di fatture (per acquisto materiale) per un importo massimo, IVA compresa, di €3.000,00 per singolo impianto, il tutto previa verifica, mediante sopralluoghi o/e a mezzo della prescritta documentazione, dell'avvenuta realizzazione ed attivazione dell'impianto medesimo nel pieno rispetto del presente Regolamento.
3. Il contributo economico è da intendersi quale "contributo in conto capitale".
4. Le domande sono ammesse a contributo dalla data di pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza del bando medesimo.
5. I lavori ammessi sono solo quelli iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda.
6. Le spese ammesse a contributo sono solamente le fatture emesse in data successiva alla data di pubblicazione del bando.
7. Qualora la spesa documentata in sede di rendicontazione risulti essere inferiore alla spesa ammessa, il contributo sarà rideterminato in misura proporzionale alla minore spesa.
8. Nel caso di domande aventi ad oggetto più unità immobiliari, il contributo è concesso solo per quelle che dimostrino la realizzazione autonoma dell'impianto in parola o, in alternativa, è concesso per un solo impianto condominiale.
9. Nel caso di più impianti dovrà essere presentata idonea relazione dimostrante la superficie ricettiva minima per ogni cisterna.



10. Per eventuale necessaria e motivata installazione della cisterna/serbatoio su proprietà contigue di terzi è richiesto il consenso scritto del proprietario del terreno.

ART. 5 – CUMULABILITA'

1. Il contributo di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altri contributi o sovvenzioni concesse in base a leggi provinciali, regionali o statali in materia di razionalizzazione e recupero delle acque piovane.

ART. 6 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda deve essere presentata al Consorzio B.I.M. del Chiese - Via Oreste Baratieri, 11 – 38083 Borgo Chiese (TN) utilizzando l'apposito modulo, reperibile presso il Consorzio o sul sito internet www.bimchiese.tn.it su cui apporre la marca da bollo, salvo esenzioni.
2. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella descritta in questo articolo.
3. Il termine per la presentazione delle domande è:

GIOVEDI 31 OTTOBRE 2024 ore 12.00

4. La domanda potrà essere:
- compilata **ON LINE** sul sito www.bimchiese.tn.it accedendo al link: <https://servizi.bim-del-chiese.comune.cloud/>. Per accedere alla compilazione della domanda è necessario dotarsi di SPID. La domanda compilata on line è trasmessa in tempo reale alla PEC del Consorzio.
 - spedita mediante **P.E.C** esclusivamente all'indirizzo bimdelchiesecondino@legalmail.it, inoltrata da un indirizzo PEC. In tal caso la domanda deve essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, con allegata copia di documento di identità in corso di validità. Laddove il documento venisse sottoscritto con firma digitale, il documento di identità non deve essere allegato ma la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo PEC intestato al soggetto richiedente. Qualora si faccia inoltrare plurimo della domanda e del materiale ad essa allegato, fa fede la data e l'ora di ricezione della domanda.
5. Ai fini della valida ammissibilità e partecipazione al presente bando fa fede la data e l'ora di arrivo alla PEC del Consorzio BIM Chiese. E' fatto divieto allegare documentazione in formato compresso (per esempio formato *.zip, *.rar, ed altri), pena irricevibilità della domanda.
6. Nel caso di impianti condivisi, il preventivo dovrà essere unico e cointestato tra tutti i richiedenti del contributo. La fatturazione dovrà essere intestata al soggetto richiedente il contributo, soggetto delegato a presentare la domanda per conto terzi, al quale sarà interamente liquidato.
7. Il soggetto partecipante al bando dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per iscritto, anche con mail ordinaria, gli

eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico, o indirizzo mail/PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda fino all'approvazione della graduatoria finale.

8. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, prorogare, riaprire il presente bando, in presenza di motivi di pubblico interesse, dandone notizia sul proprio sito web.

ART. 7 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Alla domanda, compilata sulla base della modulistica predisposta dall'Amministrazione consorziale, dovranno essere allegati:

- a) Copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
 - b) Elaborati progettuali completi di estratto mappa, schemi a rete e tecnologici per illustrare compiutamente l'impianto per il recupero dell'acqua piovana completa di relazione tecnica del progettista;
 - c) Documentazione fotografica esaustiva dei luoghi/immobili su cui verrà realizzato l'impianto che comprovi che i lavori non sono ancora iniziati;
qualora necessario:
- ✓ Allegato A - Dichiarazione del soggetto diverso dal proprietario
 - ✓ Allegato A1 – Dichiarazione del proprietario
 - ✓ Allegato B - Dichiarazione dei comproprietari della stessa unità immobiliare (p.m.)
 - ✓ Allegato C - Dichiarazione di condivisione impianto tra più unità immobiliari (p.m.) del medesimo edificio
 - ✓ Copia della deliberazione condominiale

ART. 8 – SPESE AMMISSIBILI

1. La contribuzione potrà interessare gli impianti per il recupero dell'acqua piovana, costituita da sistemi di captazione, filtratura ed accumulo delle acque meteoriche – con vasche di almeno 3.000 litri interrato, o comunque non in vista – provenienti dalla copertura degli edifici.
2. La contribuzione potrà interessare gli impianti di deposito acqua quali autoclavi e serbatoi in pressione comprensivi degli impianti di sollevamento-pompaggio acqua, di seguito schematicamente ed indicativamente riassunti:
 - a. installazione di pompa
 - b. installazione di serbatoio con capienza minima di almeno 3000 litri
 - c. installazione dispositivo di aumento pressione press control
 - d. installazione elettrovalvola per carico serbatoio
 - e. gruppo di pompaggio,
 - f. cassa d'aria in pressione o vasi chiusi di espansione con membrana atossica ed accessori
3. Sono spese ammissibili a contributo quelle relative alle spese tecniche (fino ad un massimo di €1.000,00), acquisto materiali, spese relative alle opere murarie/movimento terra e lavori in genere e le spese di installazione.



ART. 9 – GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE E CRITERI

1. Le domande non sottoscritte e/o non accompagnate da valido documento di identità del legale rappresentante, saranno rigettate, salvo il caso di sottoscrizione con firma digitale ed invio tramite PEC.
2. Le domande dichiarate ammissibili saranno inserite in una apposita graduatoria redatta sulla base dei seguenti criteri di merito/ordine preferenziale:
 - a) proprietario o avente altro diritto reale di godimento di un'unità immobiliare destinata ad uso abitativo in cui ha la residenza (rientra in questa categoria anche la domanda del condominio);
 - b) proprietario o avente altro diritto reale di godimento di un'unità immobiliare con destinazione diversa dalla prima casa (seconda casa).
3. La sottoclasse a) è prevalente sulla sottoclasse b). Si procede all'assegnazione dei contributi della sottoclasse b) solo ad avvenuto esaurimento della graduatoria della classe a).
4. Per ognuna delle suddette sottoclassi la graduatoria terrà conto del criterio cronologico della presentazione della domanda.
5. I contributi saranno erogati in base alla graduatoria risultante secondo le priorità sopra definite e fino ad esaurimento dei fondi stanziati nel bilancio per l'anno di riferimento.
6. In caso di insufficienza dello stanziamento assegnato al bando rispetto alla totalità delle domande risultate ammissibili, si procederà con la riparametrazione dei contributi assegnabili in misura proporzionale alle risorse disponibili.
7. Rimane salva la facoltà dell'Assemblea di disporre l'integrazione dello stanziamento a bilancio.
8. Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio BIM del Chiese fino all'avvenuta approvazione della graduatoria.

ART. 10 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I lavori per i quali è stato richiesto il contributo ai sensi del presente Bando dovranno essere completati e rendicontati entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo.
2. La richiesta di liquidazione del contributo assegnato potrà essere presentata solo ad avvenuto completamento dei lavori e nel rispetto dei termini.
3. Alla liquidazione del contributo concesso si provvederà a seguito di presentazione di domanda di liquidazione utilizzando l'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto.

4. Alla domanda di liquidazione dovrà essere allegato:
 - a) copia documento d'identità del sottoscrittore;
 - b) copia delle fatture pagate e relativa quietanza di pagamento (bancario o postale) relative alla spesa sostenuta con data successiva alla presentazione della domanda e con indicazione di tutte le quantità e dei prezzi unitari;
 - c) documentazione fotografica esaustiva dell'immobile e dell'impianto durante la fase cantieristica ed al termine dell'approntamento;
 - d) documentazione tecnica attestante le caratteristiche tecniche dell'intervento e la conformità dell'impianto.
5. Qualora i lavori siano stati fatti in economia, alla domanda dovrà essere allegata inoltre una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 relativa all'avvenuta esecuzione in economia dei lavori con richiamo in essa delle fatture relative all'acquisto del materiale (sempre con data successiva alla domanda).
6. Rientrano tra le spese ammesse a rendicontazione eventuali fatture di acconto purchè siano state emesse e pagate in data successiva al 01 gennaio 2024. Tale fattura di acconto dovrà essere richiamata e dedotta nella fattura di saldo/fine lavori, che dovrà tassativamente essere di data successiva alla pubblicazione del bando.
7. Il Consorzio si riserva di sottoporre i prezzi applicati a verifica di congruità sulla base dei prezziari vigenti.
8. Non è previsto un anticipo né erogazioni per stato d'avanzamento dei lavori.
9. Al momento della liquidazione il RUP provvederà a rideterminare l'entità del contributo spettante in rapporto all'effettiva spesa documentata nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e documentata risulti essere inferiore a quella valutata ammissibile e sulla quale è stato parametrato il contributo assegnato.

Art. 11 - CONTROLLI

1. E' previsto un controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese all'atto di presentazione della domanda o all'atto della richiesta di liquidazione del contributo. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle domande presentate, mediante estrazione a sorte del campione corrispondente.
2. Il Consorzio BIM del Chiese si riserva la facoltà di disporre accertamenti ispettivi per mezzo di tecnico incaricato ovvero di un proprio dipendente o di un tecnico dipendente di un comune consorziato ai fini di verificare l'avvenuta regolare esecuzione degli interventi per i quali è stato richiesto e concesso contributo economico ai sensi del presente bando.
3. Nel caso di difformità accertate rispetto al dichiarato, a seguito di contraddittorio con la parte, il responsabile del servizio assumerà le opportune decisioni in relazione alla gravità della difformità accertata.

Art. 12 - PROROGA E SOSPENSIONE

1. Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga o sospensione del termine per la rendicontazione della durata di non oltre 12 mesi, da presentare entro il termine di rendicontazione, per fatti non imputabili al



beneficiario ma dipendenti da cause oggettive e non prevedibili, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.

2. In caso di mancata osservanza dei termini di rendicontazione originariamente previsti dal bando ovvero prorogati, il contributo verrà revocato.
3. Decorsi inutilmente i termini, eventualmente prorogati, sarà disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione.
4. Nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.
5. Nel caso in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
6. La revoca totale o parziale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite.
7. Non sono considerate proroghe le modifiche dei termini decise autonomamente dall'ente concedente, ed applicate a tutte le domande ammesse a contribuzione.
8. I termini di rendicontazione fissati, od eventualmente prorogati, possono essere sospesi qualora il beneficiario non possa rispettare i termini a causa di:
 - liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria con parte il beneficiario e relativi all'intervento per il quale è stato concesso il contributo. La sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite;
 - eventi oggettivamente non imputabili al beneficiario, validati dal RUP, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi o la rendicontazione (ad es. calamità naturali). La sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

ART. 13 – PROCEDIMENTO

1. **CONTENUTI INFORMAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO:** Il domicilio digitale del Consorzio BIM Chiese è il seguente: bimdelchiesecondino@legalmail.it L'unità organizzativa competente è l'Area Amministrazione Generale. Il Responsabile del Procedimento, di seguito "RUP", è individuato con atto formale di nomina da parte del Direttore consortile. In caso di assenza di nomina, coincide con il Direttore consortile. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande. L'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti, secondo la normativa vigente, non direttamente accessibili con modalità telematica è l'Ufficio Protocollo. Punto di accesso informatico e modalità di accesso al fascicolo informatico: <https://servizi.bim-del-chiese.comune.cloud/>. I rimedi esperibili avverso il provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, sono i seguenti:

- a. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
2. **COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO:** A seguito della ricezione della domanda di partecipazione il RUP darà comunicazione di avvio di procedimento indicando il numero di protocollo identificativo della domanda, la data di presentazione dell'istanza, e richiamerà l'art. 3 del bando dove sono indicate le informazioni previste dall'art. 12 l.241/90 e art. 25 l.p. 23/92.
 3. **SOCCORSO ISTRUTTORIO:** Qualora riscontrasse carenza di qualsiasi elemento formale della domanda o degli allegati in essa richiamati, il RUP assegna al partecipante un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, specificando gli elementi mancanti o da chiarire. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa.
 4. **CONCLUSIONE ISTRUTTORIA NEGATIVA - COMUNICAZIONE PREAVVISO DI RIGETTO:** Qualora sussistano elementi di incertezza sulla valutazione dei requisiti di ammissione al bando, che lascino un margine di discrezionalità interpretative sulla sussistenza dei requisiti di ammissione, prima della formale adozione del provvedimento negativo sarà garantito il contraddittorio in forma scritta tramite comunicazione tempestiva, a cura del RUP, dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il partecipante potrà presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine. Qualora il partecipante abbia presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il RUP ne darà ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni
 5. **CONCLUSIONE ISTRUTTORIA POSITIVA – COMUNICAZIONE AMMISSIONE A CONTRIBUTO:** Ad esito dell'istruttoria effettuata dal RUP sarà adottato il provvedimento di concessione del contributo da parte del direttore del Consorzio sulla base dell'analisi tecnico-amministrativa delle domande effettuata dal RUP. Tale provvedimento di concessione conterrà specificati il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i termini di esecuzione dell'intervento ammesso e sarà adottato entro 90 giorni decorrenti da giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Durante il medesimo procedimento sarà redatta una graduatoria di priorità secondo i criteri stabiliti dal presente bando. In linea con quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza e della Corruzione del Consorzio BIM Chiese, nel provvedimento dovrà essere accertata l'assenza di conflitto di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento. La graduatoria delle domande ammesse sarà pubblicata al seguente link <https://www.bimchiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Atti-di-concessione>. Per le domande risultanti in posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento è data comunicazione ai



rispettivi beneficiari. In allegato alla comunicazione di concessione del contributo sarà fornito al beneficiario il prospetto relativo alle spese ammesse e non ammesse al fine della richiesta di acconto e saldo finale del contributo. Le domande inserite in graduatoria ma risultanti non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili in bilancio saranno oggetto di provvedimento di non accoglimento ai sensi della l.p. n.23/92.

6. FASE DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO: La liquidazione del contributo economico assegnato sarà effettuata nei 90 giorni successivi alla presentazione della domanda di liquidazione.
7. VERIFICHE: Il RUP, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

ART. 14 – INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 GPCR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: **Titolare del trattamento:** Consorzio BIM del Chiese, nella persona del legale rappresentante (Presidente in carica), via Oreste Baratieri n.11, 38083 Borgo Chiese, telefono 0465/621048, e-mail: info@bimchiese.tn.it pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it.

Responsabile del trattamento: Segretario consortile. Dati di contatto: sede consortile, email: direttore@bimchiese.tn.it L'incaricato è anche soggetto designato per il riscontro dell'Interessato in caso di esercizio diritti ex art 15 e 22 del Reg.UE 679/2016

Designato al trattamento: RUP incaricato per il procedimento.

Responsabile della Protezione dei Dati: Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre Verde n.23, Trento, servizioRPD@comunitrentini.it oppure consorzio@pec.comunitrentini.it

Finalità del trattamento e base giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare: concessione contributi economici ai sensi del Regolamento per la concessione contributi economici e del patrocinio consorziale, vigente, e del presente Bando.

Conferimento dei dati personali: è obbligatorio in relazione alle finalità specifiche del trattamento. In ogni caso il rifiuto al conferimento dei dati personali richiesti comporta l'esclusione dalla procedura.

Fonte dei dati personali: provengono dallo stesso interessato ovvero da fonti accessibili al pubblico (Agenzia Entrate, Casellario Giudiziale, INPS, ecc)

Categoria dati personali (qualora i dati siano raccolti presso terzi): i dati trattati sono dati personali diversi dai dati comuni (nome, cognome, indirizzo, residenza, codice

fiscale), dati sensibili (appartenenza ad organizzazioni sindacali di lavoratori), dati giudiziari (condanne penali, misure di sicurezza, annotazioni).

Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con modalità carta UNI EN e con strumenti automatizzati informatico/elettronici con modalità atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra da parte del personale dipendente sopra individuato o appositamente autorizzato.

Profilazione: il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. E' escluso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea.

Destinatari ed eventuali categorie di destinatari di dati personali: i dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati saranno comunicati ad altri soggetti, pubblici o private, che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs.33/2013 e dalla l.p. 4/2014. La pubblicazione su interventi equivale a diffusione all'estero.

Periodo di conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati personali è di 10 anni, o illimitato, a seconda del tipo di dato trattato, decorrenti dalla raccolta dei dati stessi. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli ai fini dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Diritti dell'interessato: l'interessato potrà esercitare in ogni momento nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento UE, in particolare:

- chiedere accesso ai dati personali, ottenerne copia (art. 15)
- chiedere la rettifica o l'integrazione qualora li ritenga inesatti o incompleti (art. 16)
- chiedere la cancellazione (art. 17) o la limitazione (art. 18) qualora sussistenti i presupposti
- diritto alla portabilità dei dati, applicabile ai soli dati in formato elettronico (art. 20)
- opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla propria situazione personale (art. 21)

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.